

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6029 del 11/11/2017
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO ZOOTECNICO E IRRIGAZIONE AREA VERDE AZIENDALE IN COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) - LOCALITÀ CADELBOSCO DI SOTTO - E PRESCRIZIONE AL TOMBAMENTO DEL POZZO INATTIVO - (PRATICA N. 4327/a-b-c- CODICE PROCEDIMENTO RE02A0055). TITOLARE: SOCIETÀ AGRICOLA TENUTA VINCENZO S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6252 del 10/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 30015/2017

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO **ZOOTECNICO E IRRIGAZINE AREA VERDE AZIENDALE** IN COMUNE DI **CADELBOSCO DI SOPRA (RE)** - LOCALITÀ **CADELBOSCO DI SOTTO** - E PRESCRIZIONE AL TOMBAMENTO DEL POZZO INATTIVO - (PRATICA N. **4327/a-b-c**- CODICE PROCEDIMENTO **RE02A0055**).

TITOLARE: **SOCIETÀ AGRICOLA TENUTA VINCENZO S.R.L.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e

l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".

PREMESSO che: con Determinazione n. 13613 in data 22/09/2005 del Responsabile del della Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini Enza, e sinistra Secchia è stato formalmente attestato l'avvenuto riconoscimento di concessione preferenziale, ex art. 50 della Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7, alla ditta Società Agricola A.R.A.S. per la derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee da esercitarsi mediante prelievo da n° 3 pozzi ubicati su terreno, di proprietà della stessa ditta richiedente, catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Cadelbosco Di Sopra (RE) al foglio 9 mappale 40, per una portata massima di l/s 1,50 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc 1.095,00 da destinare agli usi zootecnico/igienico, con scadenza 31/12/2005.

PRESO ATTO:

- dell'istanza, protocollata in data 03/01/2008, presentata dalla SOCIETÀ AGRICOLA ARAS SRL tendente ad ottenere il rinnovo con variante sostanziale della succitata concessione.
- della successiva istanza in data 14/07/2017 presentata dalla Società Agricola Tenuta Vincenzo S.r.l. tendente ad ottenere il subentro nella succitata domanda di rinnovo;
- che, a supporto della suddetta istanza di subentro, da parte della ditta richiedente è stata presentata copia del Verbale d'Assemblea straordinaria redatto in data 11/03/2016 dal Dottor Corioni Giovanni, Notaio in Cremona, con la quale l'assemblea della Società Agricola A.R.A.S. Società a Responsabilità Limitata delibera di modificare la denominazione della società da "SOCIETÀ AGRICOLA A.R.A.S. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA" a "SOCIETÀ AGRICOLA TENUTA VINCENZO SRL";
- delle integrazioni volontarie a chiarimento presentate in data 13/09/2017 dalla Società Agricola Tenuta Vincenzo S.r.l..

DATO ATTO:

- che la domanda di rinnovo è stata presentata entro i termini di scadenza stabiliti dalla vigente normativa in materia ed è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del R.R. 41/2001;
 - che, dall'esame delle succitate istanze di rinnovo e di subentro alla stessa e della documentazione allegata alle stesse, si evince che i valori della portata massima d'esercizio delle pompe e del fabbisogno idrico complessivamente richiesto sono maggiori di quelli riconosciuti con la succitata concessione originaria;
 - che pertanto ambedue le domande comportano variante alla concessione originaria;
 - che, per la tipologia delle varianti richieste, consistenti:
 - a) nella modifica delle opere di prelievo da cui verrà eliminato uno dei tre pozzi poiché insabbiato e non più utilizzato;
 - b) nella modifica della destinazione d'uso assentita (zootecnico) cui si aggiunge l'uso irrigazione aree verdi aziendali;
 - c) nell'aumento della portata massima derivabile da l/s 1,50 a l/s 3,00 e della quantità d'acqua complessiva da prelevare dai pozzi da mc 1.095 a mc 4.000 con la domanda di rinnovo e a mc 40.000 con la successiva domanda di subentro;
- le istanze presentate rientrano nella fattispecie delle varianti sostanziali, assimilate alle nuove concessioni, di cui all'art. 31, comma 1 del Regolamento Regionale 41/2001 e pertanto è soggetta alla procedura di cui agli art. 6 e seguenti del Titolo II, Capi I e II del citato Regolamento;

CONSIDERATO:

- che la Società Agricola Tenuta Vincenzo S.r.l., con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà reso in data 14/07/2017 dal proprio rappresentante legale Sig. Giuliani Dario, ha dichiarato che: "il pozzo denominato "Pozzo 3" non è più utilizzato perché insabbiato in anni precedenti all'attuale gestione ed inoltre non sussistono pericoli per la falda e per le persone, date le caratteristiche dimensionali del pozzo";
- che, ai sensi dell'art. 35 del citato Regolamento Regionale 20 novembre 2001 N. 41, "(omissis)... la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata, secondo le prescrizioni del Servizio, di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario
- che la chiusura totale del pozzo ha la finalità di isolare idraulicamente le parti filtranti, sia internamente che esternamente al tubo.

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **sotterranee**
- portata massima **3,00 l/s**;
- volume annuo massimo **40.000 m³/anno**;
- i pozzi non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: **0610ER-DQ2-PACS**.
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione".

DATO ATTO che, per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po**, di cui agli artt. 9 e 12 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (<<Direttiva Derivazioni>>)"
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del R.R. 41/2001:

- Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PGRE/2017/12510 in data 25/10/2017, che ha espresso parere favorevole evidenziando tuttavia che, in base a quanto disposto dall'art. 85 comma 5 - lett. b5) delle NA del PTCP vigente, per tale tipologia di derivazione da pozzi ubicati in particolari zone sussiste "l'obbligo di installazione e manutenzione di dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua prelevata dalle falde";

CONSIDERATO inoltre:

- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso della richiesta di variante alla concessione - irrigazione area verde aziendale e zootecnico - non sono quantificabili per tipologia d'uso e pertanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 20 del R.R. 41/2001, si applica il canone più elevato fra i diversi usi;
- che pertanto, in conseguenza dell'intervenuta variante, a decorre dall'annualità 2012 la destinazione d'uso individuata (igienico ed assimilati) rientra nella tipologia di cui alla lett. f) dell'art. 152 della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e 1792/2016;
- che, in ragione della portata d'esercizio della derivazione, l'importo del canone annuo applicabile per la concessione in esame corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **la cauzione da versare**, a garanzia degli obblighi e condizioni **delle concessioni del demanio idrico**, **ha un importo minimo di Euro 250,00**;
- che, ai sensi dell'art. 28 Capo IV del Regolamento Regionale n. 41/2001, trattandosi nella fattispecie di "cambio di denominazione sociale" il nuovo titolare della concessione non è tenuto a costituire deposito cauzionale;
- che in occasione della precedente concessione il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è stato costituito per l'importo di **€ 136,70**;

- che pertanto, per il ritiro del presente provvedimento, la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di € 113,30 a integrazione della somma già versata quale cauzione, nonché dell'importo di € 161,16 quale canone per l'annualità 2017 e dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni delle pregresse annualità dal 2006 al 2016 come specificato nel disciplinare;
- che è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea;

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R. n. 239 in data 23/08/2017 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;
- che i canoni di concessione relativi alla concessione originaria per il periodo 2001-2005 e delle pregresse annualità dal 2006 al 2016, ivi compresa l'annualità corrente 2017, risultano regolarmente corrisposti per gli importi riferiti alla tipologia d'uso ed alla portata massima assentita.
- che l'importo, quale integrazione del deposito cauzionale, costituito in occasione della concessione originaria, risulta regolarmente corrisposto;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che è stata avviata procedura di valutazione ambientale (V.I.A.) di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i. per il **progetto di VIA denominato** "Modifica di un allevamento suinicolo con più di 3000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) e costruzione di impianti di trattamento degli effluenti", in cui è compresa la derivazione in esame;

VISTO l'esito della Conferenza dei Servizi per il succitato progetto di VIA;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione dai pozzi 4327/a e 4327/b possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001 e che debba essere disposta la chiusura del pozzo 4327/c, a cura e spese della ditta concessionaria, ai sensi del citato art. 35 del R.R. 41/2001;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di disporre il tombamento del **pozzo 3 (4327/c)** sito in Comune di Cadelbosco di Sopra (RE) località Cadelbosco di Sotto su terreno contraddistinto dal mappale 40 del foglio 9 del NCT di detto Comune, cui dovrà provvedere a propria cura e spese la **Società Agricola Tenuta Vincenzo S.r.l.** proprietaria dell'area interessata, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento nel rispetto delle modalità e prescrizioni di seguito riportate:
 - rimozione dei manufatti tecnologici eventualmente presenti all'interno del pozzo;
 - se la disposizione dei tratti filtranti non è nota si dovrà procedere ad una video ispezione dall'interno della tubazione;
 - una volta noto il posizionamento e la lunghezza del filtro più profondo si procederà all'immissione all'interno della tubazione di boiaccia cementizia, partendo dal fondo per mezzo di un tubo di iniezione;
 - all'interno del pozzo occorrerà creare una pressione (battente idraulico) sufficiente a spingere la boiaccia oltre il tratto filtrante;
 - la densità e viscosità della boiaccia dovrà permetterne il transito attraverso i tratti filtranti sino all'interno degli interstizi dell'adiacente dreno;

- la lunghezza del tratto di tubazione così cementato dovrà eccedere di almeno un metro (sopra e sotto) la lunghezza del corrispondente tratto filtrante;
 - successivamente, si procederà a cementare in modo analogo, dal basso verso l'alto, i tratti filtranti superiori. I tratti di tubazione "cieca", tra un filtro e l'altro, potranno essere riempiti con materiale inerte di media pezzatura. Se i vari tratti filtranti si trovano vicini l'uno all'altro, si potranno considerare come unico tratto;
 - **in alternativa - qualora non sia possibile individuare la posizione dei filtri o si intenda evitare l'esecuzione della video ispezione - si dovrà procedere alla completa cementazione di tutto il pozzo**, secondo analoghe modalità e facendo sì che una adeguata quantità di boiaccia passi all'esterno dei filtri;
 - in ogni caso, il riempimento della tubazione del pozzo (con boiaccia o inerti) avverrà in questa fase sino alla profondità di -4 metri dal piano campagna;
 - al termine delle operazioni, una volta che il cemento abbia fatto presa, la parte superficiale del pozzo, tra - 2 e -4 metri dal piano campagna dovrà essere riempita con malta cementizia o miscela bentonitica;
 - i due metri più superficiali di tubazione andranno rimossi con realizzazione, previa pulizia, di un "tappo" superficiale in cemento di spessore non inferiore a mezzo metro e larghezza superiore al diametro del pozzo;
 - per i restanti 1,5 metri sino alla superficie, nella zona circostante il pozzo, si dovrà realizzare una copertura conforme alla destinazione d'uso del terreno e provvedere ad un'adeguata regimazione delle acque superficiali;
 - soprattutto per quanto riguarda il confezionamento di malte e boiaccia utili alla cementazione del pozzo, si raccomanda di non utilizzare materiali o additivi che possano risultare inquinanti nell'immediato o che possano causare cessione di sostanze nocive nel tempo;
 - **almeno una settimana prima dell'effettuazione dei lavori di cui sopra** dovrà essere inoltrata **comunicazione scritta** all'Unità Demanio Idrico della SAC di Reggio Emilia per consentire l'eventuale presenza di un tecnico della Struttura durante l'esecuzione degli stessi, **contestualmente, dovrà essere comunicato per via breve** (fax o e-mail) a questa Struttura **come si intende eseguire la cementazione** in funzione della disposizione dei filtri, della profondità, del diametro del pozzo;
 - inoltre dovranno essere comunicate le caratteristiche del fango di cementazione, ovvero rapporto acqua/cemento, quantità e denominazione dei prodotti utilizzati (cemento, eventuale bentonite e additivi);
 - **entro 30 giorni dalla data di completamento dei lavori**, si dovrà presentare una relazione finale, sull'esito del tombamento, a firma di un tecnico abilitato.
- b) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla **Società Agricola Tenuta Vincenzo S.r.l.** C.F./P.IVA 00140550351 con sede in Cadelbosco di Sopra (RE) il rinnovo con variante sostanziale e riconoscere la titolarità della concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Cadelbosco di Sopra (RE) località Cadelbosco di Sotto da esercitarsi mediante prelievo da n° 2 pozzi, ubicati su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, contraddistinto dal mappale n. 40, del foglio n. 9 del NCT di detto Comune, da destinare agli usi zootecnico e irrigazione area verde di pertinenza aziendale, già assentita dalla Regione Emilia-Romagna alla Società Agricola ARAS S.r.l. con Determinazione n. 13613 del 22/09/2005 e scadenza il 31/12/2005;
- c) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata e di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di **l/s 3,00** corrispondente ad un volume complessivo annuo di **m³ 40.000,00** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- d) di stabilire che il **Rinnovo con Variante Sostanziale e Cambio della Titorialità alla concessione decorre dal 01/01/2006**, giorno successivo alla data di scadenza della concessione originaria, ed a norma della D.G.R. 787/2014 **la durata della concessione sia**

valida fino al 31 dicembre 2025;

- e) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- f) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 161,16** per l'anno 2017;
- g) di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione;
- h) di dare atto che il versamento degli importi indicati di seguito, **risultano già effettuati dalla ditta concessionaria:**
 - 1. **€ 161,16 quale canone per l'annualità corrente**
 - 2. **€ 113,30 quale integrazione del deposito cauzionale:**
 - 3. **€ 1.670,50 quale ammontare complessivo del canone per le annualità pregresse;**
- i) di dare atto che il canone per le **annualità successive al 2017** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le stesse modalità di cui al punto precedente e che **l'importo corrispondente** è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- j) di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- k) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE
- l) **di stabilire che il presente Provvedimento ha efficacia dalla data di adozione della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del progetto di VIA denominato "Modifica di un allevamento suinicolo con più di 3000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) e costruzione di impianti di trattamento degli effluenti"**.
- m) di dare atto che con dichiarazione resa in data 10/11/2017 dal legale rappresentante della Società Agricola Tenuta Vincenzo s.r.l., acquisita al protocollo PGRE/2017/13248 in pari data, la società si è impegnata ad accettare le condizioni e prescrizioni del disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n) di comunicare alla ditta concessionaria l'avvenuta adozione del presente atto ed il termine entro cui effettuare quanto stabilito ai precedenti punti;
- o) di dare atto, infine:
 - che da parte della succitata ditta dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.
 - che la stessa è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - che alla stessa è attribuita qualsiasi responsabilità dipendente dal mancato rispetto di quanto su detto sollevando al riguardo l'Amministrazione emanante che resta espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
 - che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza

- che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.i..

LA DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso **zootecnico e irrigazione area verde di pertinenza aziendale** in territorio del Comune di **Cadelbosco Di Sopra (RE)** località **Cadelbosco Di Sotto** richiesta dalla **Società Agricola Tenuta Vincenzo S.r.l.**

Articolo 1

Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- il prelievo avviene mediante n° 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
Pozzo 1 (4327/a) profondità di m 140,00 con tubazioni in ferro del diametro interno di mm 155,00, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 3 avente una portata di esercizio di l/s 2,00;
Pozzo 2 (4327/b) profondità di m 60,00 con tubazioni in ferro del diametro interno di mm 155, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 2,2 avente una portata di esercizio di l/s 1,00;
- le opere di prelievo sono site in località Via Leonardo Da Vinci - Cadelbosco di Sotto del Comune di Cadelbosco di Sopra (RE) su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente censito al foglio 9 mappale 40 del NCT di detto comune, coordinate ED50-UTM*32: **Pozzo 1** X = 628.356 Y = 4.964.429, **Pozzo 2** X = 628.354 Y = 4.964.421;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata per l'abbeveraggio del bestiame e per le esigenze idriche di tipo igienico ed assimilati inerenti l'attività zootecnica per allevamento di suini svolta dalla Società Agricola nonché per le esigenze irrigue delle aree verdi di pertinenza aziendale con un consumo annuo di m³ 40.000.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Articolo 2

Modalità di prelievo dell'acqua

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- portata d'esercizio massima complessiva di prelievo **l/s 3,00**;
- volume annuo complessivo prelevato circa **m³ 40.000**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

Articolo 3

Durata della concessione

3.1 La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2025**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà della Struttura concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4 **Rinnovo della concessione**

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art.7.6** del presente disciplinare.

Articolo 5 **Canone della concessione**

5.1 La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

5.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

5.3 L'importo dei canoni pregressi, dovuti alla Regione Emilia-Romagna, dei quali è stato accertato l'avvenuto versamento prima del ritiro del presente atto, ammonta a **€ 1.670,50** come di seguito specificato:

- annualità 2006 = € 141,00; - annualità 2007 = € 143,00; - annualità 2008 = € 145,50;
- annualità 2009 = € 148,00; - annualità 2010 = € 150,00; - annualità 2011 = € 152,00;
- annualità 2012 = € 154,00; - annualità 2013 = € 156,00; - annualità 2014 = € 159,00;
- annualità 2015 = € 161,00; - annualità 2016 = € 161,00.

Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno **2017** ammonta a **€ 161,16**, del cui versamento è stata consegnata attestazione prima del ritiro del presente atto;

5.4 E' facoltà del concessionario chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per aver utilizzato beni del demanio idrico, ai sensi dell'art. 45 L.R. 20/12/2013 n. 28;

5.5 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

5.6 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.7 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

5.8 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 6 **Deposito Cauzionale**

6.1 L'importo, quale integrazione della cauzione definitiva originariamente costituita a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **€ 113,30**, del quale è stato accertato l'avvenuto versamento prima del ritiro del presente atto di concessione, conseguentemente l'importo aggiornato risulta pari ad **€ 250,00** corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

6.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Articolo 7 **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

7.1 **Dispositivo di misurazione** - il concessionario, qualora non avesse già provveduto, entro 30 giorni dal ritiro del presente provvedimento dovrà procedere su ciascun pozzo all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata e comunicare l'avvenuta installazione a questa Struttura, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate alle seguenti Amministrazioni:

- **ARPAE - SAC DI REGGIO EMILIA** - Piazza Gioberti 4, 42121 **REGGIO EMILIA**;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera 8, 40127 **BOLOGNA**;
- **AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO** - Via Garibaldi 75, 43121 **PARMA**;

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

7.2 **Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare la Struttura concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.3 **Variazioni** - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta alla Struttura concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso della Struttura, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà **essere tempestivamente** comunicata alla Struttura concedente.

7.4 **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n.

7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

7.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato alla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

7.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non s'intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

La Struttura può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001

7.7 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

7.8 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Articolo 8 **Sanzioni**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto

obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 9 **Osservanza di Leggi e Regolamenti**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.